

Verbale Commissione Fisco

19/12/2022

La Commissione Fisco FIMMG si è riunita via WEB il giorno 19/12/2022 alle ore 15.00

Presenti:

Dott. Rigo

Dott. Di Marcotullio

Prof. Festa

Dott. Briganti

Dott. Casaroli

Dott. Zagami

Con il seguente ordine del giorno:

- Ruolo Unico previsto da ACN in relazione agli Art. 12 (Modifiche al regime forfettario) e Art. 13 (Flat Tax incrementale) della Legge di Bilancio 2023
- Varie ed eventuali

Il Prof. Festa procede ad una valutazione della situazione contributiva della Categoria in relazione agli aspetti connessi alla nuova determinazione della posizione contrattuale, introdotta dalla definizione di "ruolo unico", ovvero alla unificazione dei profili sia di attività a rapporto orario che a ciclo di scelta (Art. 31 ACN vigente).

Viene comunque rilevata una persistente differenziazione nella contrattualità attualmente prevista per le due forme di attività, pur pariteticamente individuate in ACN, che probabilmente potrà essere ridefinita solo in occasione della ridefinizione dei prossimi stipulandi Accordi Integrativi Regionali.

Viene pertanto riconosciuta l'opportunità, ai fini di evitamento di qualsiasi successivo contenzioso in sede tributaria, di una specifica definizione, sia in ambito di declinazione del prossimo ACN che nell'eventuale determinazione dei conseguenti Accordi Integrativi Regionali, della classificazione in attività libero professionale (pur se normata da una Convenzione Nazionale delle attività) della figura del Medico di Medicina Generale, indipendentemente dalla modalità di scelta di effettuazione delle attività stesse.

Al fine comunque di confermare che, pur in considerazione delle definizioni previste dall'ACN vigente, l'attuale attività a rapporto orario (ex CA) debba essere considerata riconducibile in ambito libero professionale, dopo ampia discussione, viene rilevato come, in osservanza dell'Art. 50 del TUIR, è espressamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate che, qualora le collaborazioni

rientrino nell'oggetto dell'arte o professione, tali compensi rappresenteranno redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In tal senso viene citata la circolare n. 105/2001, nella quale si è precisato che, per valutare se operi o meno il principio di attrazione del reddito derivante dall'attività di collaborazione in quella di lavoro autonomo, è necessario stabilire se sussista una "connessione" tra le due attività, ossia se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie le conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo, ovvero come nella situazione in fattispecie.

Pertanto, nel contesto dei redditi di lavoro autonomo risulta consolidato il principio di attrazione per quei rapporti di collaborazione, sia tipici che atipici, relativi all'oggetto dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente.

Anche tali retribuzioni per collaborazione coordinata e continuativa (attività a rapporto orario (ex CA)) risultano pertanto soggette alle norme fiscali dettate per i redditi di lavoro autonomo e a ragione non devono essere qualificate fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il Prof. Festa propone pertanto, al fine di consolidare tale presa d'atto presso l'Agenzia, di provvedere ad un interpello specifico sull'argomento, finalizzato ad ottenere pieno riconoscimento del principio di attrazione anche dei redditi da attività oraria del MMG in ambito di lavoro autonomo, pur in attesa di specifica definizione in qualsiasi ambito contrattuale della posizione libero professionale di ogni attività resa in rapporto con il SSN da parte del Medico di Medicina Generale.

La Commissione concorda pertanto su tale opportunità, previa verifica, da parte del Prof. Festa stesso, della disponibilità in ambito di Agenzia delle Entrate del recepimento delle valutazioni intercorse.

Viene quindi valutata la possibilità di aderire a regimi agevolati da parte di Medici che, avendone facoltà per capienza degli emolumenti percepiti, e che in precedenza presentavano un profilo di dipendenza, a seguito della modifica contrattuale in corso di attuazione introdotta dal ruolo unico nei rapporti con le AULSS di riferimento, vedano ricondotti i propri emolumenti nell'ambito del lavoro autonomo.

La Commissione esprime perplessità in merito a tale ipotesi, in considerazione delle attuali cause previste per l'esclusione dal Regime Forfettario, indicate nella Circolare n. 10/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate, che annoverano nello specifico *"le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta"*.

La seduta si conclude alle ore 16.30

Dott. Stefano Rigo
Presidente Commissione FISCO FIMMG